



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Palazzo di Città – Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA) – P. IVA 00775900657 – Tel. 0828 677111 – www.comune.battipaglia.sa.it

Ordinanza n. 273 del 19/07/2022
Prot. n. _____ del ____/07/2022

OGGETTO: Limitazioni delle emissioni acustiche e sonore nel centro urbano nel periodo 1° giugno/30 settembre, nelle more dell'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica.

LA SINDACA

dott.ssa Cecilia FRANCESE

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel centro urbano, in quanto in grado di contribuire efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio;

che tali attività, alla stregua di tante altre, hanno risentito pesantemente della crisi economica determinata dall'emergenza pandemica da Covid-19, il cui impatto maggiore è stato riscontrato proprio nei comparti del "bar e ristorazione" e in quello dei "servizi alla persona e attività sportive ricreative e di intrattenimento";

che si ritiene opportuno contribuire, laddove possibile, alla ripresa economica del settore adottando gli opportuni provvedimenti a vantaggio di tali attività, pur garantendo sempre il rispetto della legge e la tutela del benessere di tutti i cittadini residenti del territorio;

CONSIDERATO

che l'art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

che con Ordinanza Sindacale n. 311 del 27.07.2011 l'Amministrazione comunale ha ritenuto di dover intervenire, nelle more dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, per regolamentare le attività di intrattenimento musicale che i pubblici esercizi intendono svolgere, mediante musica dal vivo, apparecchi radiotelevisivi o comunque impianti di diffusione sonora, sia all'aperto che al chiuso;

che, tra le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 311/2011 rientra il limite mensile di n. 02 eventi, quali concerti e/o intrattenimenti musicali da tenersi all'aperto, per una durata massima di tre ore per ciascun evento;

PRESO ATTO

CHE in data 08/07/2022, con Deliberazione n. 165, la Giunta Comunale forniva appositi indirizzi agli Uffici competenti affinché si provvedesse ad eseguire "la valutazione, nonché l'applicazione, (...) in merito alla rimozione del limite di soli 02 (due) eventi mensili, quali concerti e/o intrattenimenti musicali da tenersi all'aperto, considerato estremamente restrittivo, fermo restando il limite orario inderogabile (se non previa apposita autorizzazione) delle ore 24:00";

RITENUTO

opportuno, sempre nelle more dell'adozione del piano di zonizzazione acustica e nell'ottica di consentire una pronta ripresa alle attività economiche del territorio provate dal recente periodo emergenziale, rimuovere tale stringente limitazione;

VISTI

- L'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000
- La Legge n. 447 del 26.10.1995;
- Il DPCM 14.11.1997;

ORDINA

1. Attività al chiuso:

- Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora devono, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente, trasmettere allo scrivente Ufficio, all'indirizzo riportato in intestazione, idonea **valutazione di impatto acustico** redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del DPCM 14/11/1997. La perizia, in formato digitale o, se cartacea, in triplice copia, sarà prodotta e trasmessa successivamente al termine sopra indicato dagli esercizi alla prima apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l'inizio dell'attività medesima (art. 8, comma 4, DPCM 14/11/1997).
- Fatto salvo il **rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti**, la diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un D.J. è consentita **fino alle ore 24:00**. L'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora di immagini, rientranti tra le attività accessorie comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, è consentita fino all'orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti assoluti di rumorosità in dB stabiliti per l'area IV (diurno 60 dB, notturno 50 dB) e limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (ambienti abitativi)". Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo a emissioni sonore udibili all'esterno.
- E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

2. Attività all'aperto:

- Fatto salvo tutto quanto già riportato al punto 1.a), l'effettuazione di concertini musicali, piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è consentita solo nel periodo **dal 1° giugno al 30 settembre**, per una durata massima di **4 ore, dalle 20:00 alle 24:00**, per non più di **04 (quattro) volte al mese**. Eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività, nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti per l'area IV (diurno 60 dB, notturno 50 dB);
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate congiuntamente a un'attività di intrattenimento o svago (sia essa di carattere permanente o temporaneo, che avvenga in ambiente chiuso o all'aperto) e che preveda l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, ricadono sotto la previsione dell'art. 1, comma 1, del DPCM 16 aprile 1999, n. 215 con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore (Parere del Ministero dell'Ambiente del 30/04/2004).

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di esercizi aperti al pubblico in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 311 del 27/07/2011..


DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente, la pubblicizzazione della medesima a mezzo manifesti murari e stampa; la notifica, a mezzo applicativo Folium, al **Comando di Polizia Municipale** per la verifica dell'ottemperanza. Dispone, inoltre, la trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, al Comando Carabinieri – Stazione di Battipaglia (pec tsa26106@pec.carabinieri.it) e al locale Commissariato della Polizia di Stato (pec comm.battipaglia.sa@pecps.poliziadistato).

Palazzo di Città, ___ luglio 2022

VISTO

**Il Dirigente del Settore
GOVERNO DEL TERRITORIO**
ing. Carmine SALERNO



LA SINDACA

dott.ssa Cecilia FRANCESE



Autorità Emanante:

Sindaco del Comune di Battipaglia;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti:

Settore Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA);

Contatti:

p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Tel.: 0828 677111

Responsabile del Procedimento Amministrativo:

Ai sensi dell'art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Angela Costantino, Responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza dell'Ente;

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

E' consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno;

Ai sensi dell'art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto.